



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso alla nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente.

Richiesta chiarimenti.



Con riferimento alla pubblicazione del bando di concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia lo scorso 23 dicembre u.s., pubblichiamo in sintesi i principali quesiti inviati al Dipartimento della P.S. in ordine ai problemi interpretativi ed alle numerose richieste di chiarimento a noi pervenute dal territorio.

Ci premureremo di pubblicare le risposte dell'Amministrazione non appena ci perverranno.

Al riguardo, non abbiamo mancato di far presente all'Amministrazione come sia auspicabile un sollecito riscontro ai quesiti atteso che il 22 gennaio è prevista la scadenza del termine di presentazione delle domande al concorso.

- I 9158 Assistenti Capo in ordine di ruolo risultanti dallo stralcio pubblicato sul portale doppiavela, che parteciperanno all'aliquota dei posti a loro riservati dal 2004 al 2012, saranno valutati tutti nelle singole annualità, considerando pertanto il termine "complessivamente" riportato nell'art. 2 e segg. del bando di concorso, riferito al doppio dei posti di tutte le annualità e non a quella della singola annualità?
- Se un partecipante al concorso nelle diverse annualità e in entrambe le aliquote, sia quella riservata agli Assistenti Capo che quella agli Agenti ed Assistenti con almeno quattro anni di servizio, dovesse risultare vincitore in più aliquote di posti messi a concorso, verrà interpellato per optare atteso che i vincitori dell'aliquota riservata agli Assistenti Capo hanno garantito il rientro nella sede di servizio?

FLASH nr. 2 - 2014

- Conc. v. sovrintendente. Richiesta chiarimenti interpretativi
- Sicurezza: Sindacati polizia, ok CDM a strumento militare è schiaffo a forze ordine - SIULP, SAP, UGL e CONSAP annunciano manifestazione
- Pensione di inabilità: modifiche legislative e circolare INPS
- Riconoscimento della causa di servizio in caso di suicidio
- Indennità mensile supplementare di comando: il T.A.R. del Lazio ordina all'amministrazione di individuarne i beneficiari anche per la Polizia di Stato
- Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici
- Come ottenere l'esenzione IMU sull'abitazione principale
- Mobilità ferroviaria degli appartenenti alla Polizia di Stato



- I colleghi transitati nel ruolo tecnico per motivi di salute, ma che rispetto ad alcune annualità del concorso possedevano i requisiti previsti per entrambe le aliquote di posti messi a concorso, possono partecipare esclusivamente per quelle annualità? Se sì, come riteniamo, perché l'attuale procedura informatica non gli consente di presentare la domanda?
- I colleghi promossi per merito straordinario negli ultimi anni, ma che, rispetto ad alcune annualità precedenti del concorso possedevano i requisiti previsti per entrambe le aliquote, possono partecipare alla procedura concorsuale, atteso che in tal modo l'eventuale superamento del concorso consentirebbe a loro di acquisire un'anzianità maggiore ed evitando pertanto che il riconoscimento premiale diventi penalizzante laddove fossero esclusi?
- Ai fini della valutazione dei titoli sulla conoscenza della lingua inglese e delle procedure e dei sistemi informatici, saranno presi in considerazione attestati di corsi effettuati presso Enti pubblici o privati, e comunque quale sarà la documentazione necessaria per attribuire i punteggi ai suddetti titoli?
- E' possibile integrare la domanda già presentata online, atteso che numerosi colleghi per erronea interpretazione o per scarsa informazione rispetto ad alcuni aspetti poco chiari del concorso, non hanno indicato la partecipazione ad alcune annualità?
- Qual'è la procedura per annullare la domanda di partecipazione al concorso già presentata, atteso che l'attuale procedura informatica non lo consente?
- Se ci sarà differenza di valutazione o di punteggio della laurea di 1° livello triennale rispetto a quelle del vecchio ordinamento o magistrale?
- I candidati che riempiono la domanda, al fine di vedersi riconosciuto il punteggio perché idonei in altri concorsi, devono indicare loro il possesso di detto requisito, devono produrre apposita documentazione oppure il punteggio sarà attribuito in automatico?
- I concorrenti che partecipano ai posti riservati in quanto in possesso dell'attestato di bilinguismo (art. 4 D.p.r. 26/7/1976 nr. 752), ai quali è fatto obbligo di indicarlo nella domanda, qualora abbiano scelto di concorrere per i posti riservati e risultassero non rientranti nel numero dei posti riservati indicati nel singolo bando, come verranno considerati ai fini del concorso?
- Rispetto ai titoli ammessi a valutazione si chiede di conoscere se i corsi per l'appartenenza alle diverse specialità o quelli relativi alle specializzazioni verranno considerati. Parimenti si chiede se è possibile conoscere quali sono i titoli che rientrano nella definizione "speciali riconoscimenti e ricompense" che daranno diritto a un punteggio.
- Si chiede di conoscere se nell'indicazione dei posti che saranno individuati per ogni singola sede, relativamente ai vari concorsi dal 2004 al 2012, si terrà in considerazione il principio del rientro nelle sedi di coloro i quali, essendo vincitori dei concorsi precedenti e non rientrando nei posti disponibili nella propria sede, sono stati costretti ad andare in sedi diverse.
- Se c'è il rischio per i candidati che presentano domanda di partecipazione, avendone i requisiti, ad entrambe le aliquote (posti riservati agli assistenti capo e quelli riservati agli agenti e assistenti con almeno 4 anni di servizio) che il sistema online possa escluderli dalla partecipazione al concorso.

Sicurezza: Sindacati polizia, ok CDM a strumento militare è schiaffo a forze ordine - SIULP, SAP, UGL e CONSAP annunciano manifestazione.

comunicato stampa congiunto

Roma, 10 gennaio 2014 - "L'approvazione in Consiglio dei Ministri del decreto legislativo concernente la revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate, il cosiddetto 'strumento militare', costituisce, da parte del Governo Letta e del Ministro dell'Interno, l'ennesimo, gravissimo sgarbo nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e per questo da oggi i Sindacati SIULP, SAP, UGL POLIZIA di STATO e CONSAP, rappresentativi della stragrande maggioranza del personale, annunciano l'avvio di una nuova, forte mobilitazione che si concretizzerà con una manifestazione nazionale".

E' quanto affermano, in una nota, i Segretari Generali dei sindacati di polizia SIULP, SAP, UGL POLIZIA DI STATO e CONSAP.

"Il Ministro Angelino Alfano - scrivono Felice Romano, Nicola Tanzi, Valter Mazzetti e Giorgio Innocenzi - si è impegnato più volte a far sì che l'approvazione della riforma delle carriere delle Forze di Polizia e il citato strumento militare corressero di pari passo. Lo stesso Esecutivo, nel corso del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2013, aveva dichiarato che 'per tutto il Governo è comune e stringente l'impegno nel procedere, con altrettanta tempestività, a dare corso ad una completa revisione dei ruoli ed al riordino delle carriere di tutto il comparto difesa e sicurezza, tale da soddisfare le legittime aspettative del personale civile e militare, avviando, sin da subito, le attività di elaborazione di un apposito disegno di legge'.

Ad oggi, invece, registriamo l'approvazione di un provvedimento di riorganizzazione delle forze armate che concerne, vogliamo ribadirlo, anche i ruoli e le qualifiche di quel personale. Inaccettabile e vergognoso aver, ancora una volta, favorito una fuga in avanti dei militari a danno dei poliziotti che la sicurezza la fanno in strada ogni giorno e la fanno rischiando la vita per i cittadini. Allo stato, pertanto, diventa ineludibile, come da tempo auspicato, la separazione del comparto sicurezza da quello difesa".

Siulp-Sap-Ugl Polizia-Consap, stato agitazione e manifestazione

"SIULP, SAP, UGL POLIZIA DI STATO e CONSAP proclamano, quindi, un nuovo stato di mobilitazione che si concretizzerà con una prossima manifestazione nazionale. Dopo i recenti attacchi mediatici da parte di un programma della televisione pubblica pagata col canone di tutti noi, dopo la beffa degli scatti stipendiali corrisposti solo agli insegnanti perché qualcuno pensa forse che i poliziotti siano figli di un Dio minore, arriva ora un nuovo, pesantissimo schiaffo da parte del Governo che, evidentemente, non ha saputo o potuto resistere alle pressioni del mondo militare e del Dicastero della Difesa".

Lanci di agenzia

Difesa: sindacati polizia, riforma è "schiaffo" ad agenti Siulp-Sap-Ugl Polizia-Consap, stato agitazione e manifestazione

10 Gennaio, 14 : 21 (ANSA) - ROMA, 10 GEN - L'approvazione in Cdm della revisione dell'assetto delle forze armate, il cosiddetto 'strumento militare', "costituisce, da parte del Governo Letta e del Ministro dell'Interno, l'ennesimo, gravissimo sgarbo nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e per questo da oggi i Sindacati Siulp, Sap, Ugl Polizia e Consap, annunciano l'avvio di una nuova, forte mobilitazione che si concretizzerà con una manifestazione nazionale".

"Il Ministro Angelino Alfano - scrivono in una nota congiunta i sindacalisti Felice Romano, Nicola Tanzi, Valter Mazzetti e Giorgio Innocenzi - si è impegnato più volte a far sì che l'approvazione della riforma delle carriere delle Forze di Polizia e il citato strumento

militare corressero di pari passo. Lo stesso Esecutivo, nel corso del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 2013, aveva dichiarato che 'per tutto il Governo è comune e stringente l'impegno nel procedere, con altrettanta tempestività, a dare corso ad una completa revisione dei ruoli ed al riordino delle carriere di tutto il comparto difesa e sicurezza, tale da soddisfare le legittime aspettative del personale civile e militare, avviando, sin da subito, le attività di elaborazione di un apposito disegno di legge'. Ad oggi, invece, registriamo l'approvazione di un provvedimento di riorganizzazione delle forze armate che concerne, vogliamo ribadirlo, anche i ruoli e le qualifiche di quel personale. Inaccettabile e vergognoso aver, ancora una volta, favorito una fuga in avanti dei militari a danno dei poliziotti che la sicurezza la fanno in strada ogni giorno e la fanno rischiando la vita per i cittadini. Allo stato, pertanto, diventa ineludibile, come da tempo auspicato, la separazione del comparto sicurezza da quello difesa".

SICUREZZA: SINDACATI POLIZIA, OK CDM A STRUMENTO MILITARE E' SCHIAFFO A FORZE ORDINE - SIULP, SAP, UGL E CONSAP ANNUNCIANO MANIFESTAZIONE

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "L'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto legislativo concernente la revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle forze armate, il cosiddetto 'strumento militare', costituisce, da parte del governo Letta e del ministro dell'Interno, Angelino Alfano, l'ennesimo, gravissimo sgarbo nei confronti delle donne e degli uomini della Polizia di Stato e per questo da oggi i sindacati Siulp, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap, rappresentanti della stragrande maggioranza del personale, annunciano l'avvio di una nuova, forte mobilitazione che si concretizzerà con una manifestazione nazionale". E' quanto affermano, in una nota congiunta, i segretari generali dei sindacati di polizia Siulp, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap.

"Il ministro Alfano - scrivono Felice Romano, Nicola Tanzi, Valter Mazzetti e Giorgio Innocenzi- si è impegnato più volte a far sì che l'approvazione della riforma delle carriere delle forze di Polizia e il citato strumento militare corressero di pari passo. Lo stesso esecutivo, nel corso del Consiglio dei ministri dell'8 agosto 2013, aveva dichiarato che 'per tutto il governo è comune e stringente l'impegno nel procedere, con altrettanta tempestività, a dare corso ad una completa revisione dei ruoli ed al riordino delle carriere di tutto il comparto difesa e sicurezza, tale da soddisfare le legittime aspettative del personale civile e militare, avviando, sin da subito, le attività di elaborazione di un apposito disegno di legge'. Ad oggi, invece -rimarcano i sindacati- registriamo l'approvazione di un provvedimento di riorganizzazione delle forze armate che concerne anche i ruoli e le qualifiche di quel personale".

"Inaccettabile e vergognoso -proseguono i sindacati Siulp, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap- aver, ancora una volta, favorito una fuga in avanti dei militari a danno dei poliziotti che la sicurezza la fanno in strada ogni giorno e la fanno rischiando la vita per i cittadini. Allo stato, pertanto, diventa ineludibile, come da tempo auspicato, la separazione del comparto sicurezza da quello difesa".

"Siulp, Sap, Ugl Polizia di Stato e Consap -conclude la nota- proclamano, quindi, un nuovo stato di mobilitazione che si concretizzerà con una prossima manifestazione nazionale. Dopo i recenti attacchi mediatici da parte di un programma della televisione pubblica pagata col canone di tutti noi, dopo la beffa degli scatti stipendiali corrisposti solo agli insegnanti perchè qualcuno pensa forse che i poliziotti siano figli di un Dio minore, arriva ora un nuovo, pesantissimo schiaffo da parte del governo che, evidentemente, non ha saputo o potuto resistere alle pressioni del mondo militare e del dicastero della Difesa".

Pensione di inabilità: modifiche legislative e circolare INPS



Ci giungono richieste di chiarimenti rispetto alle ultime modifiche legislative concernenti l'istituto della pensione di inabilità previsto dall'articolo 2 della legge 12 giugno 1984 n. 222.

Si tratta di quel particolare trattamento erogato a favore di chi cessa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, che non dipenda da causa di servizio.

La misura del trattamento è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di una maggiorazione convenzionale. A partire dal 1° gennaio 1996 è stato riconosciuto il diritto anche ai lavoratori della Polizia di Stato alla pensione d'inabilità.

Le condizioni per accedere a questo tipo di rendita sono dunque:

1. Risoluzione del rapporto di lavoro per infermità fisica o mentale assoluta e permanente, non dipendente da causa di servizio, tale da rendere impossibile l'espletamento di qualunque attività lavorativa, accertata con verbale dalla C.M.O.;
2. possesso di almeno cinque anni d'anzianità assicurativa e contributiva, tre dei quali maturati nei cinque anni precedenti la domanda di pensione.

Il diritto a tale pensione va riconosciuto anche nel caso in cui la domanda venga presentata dopo il compimento dell'età pensionabile, purché presentata dall'assicurato. L'accesso a tale forma di pensionamento decorre dal momento della risoluzione del rapporto di lavoro.

Questo tipo di rendita è reversibile ai superstiti.

L'articolo 1 comma 240 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha apportato modifiche alla disciplina della pensione di inabilità nell'ipotesi in cui il richiedente abbia contribuzione accreditata in due o più forme assicurative.

In particolare, la disposizione in argomento, entrata in vigore il 1 gennaio 2013 prevede che: *"Per i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, il trattamento di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222, è liquidato tenendo conto di tutta la contribuzione disponibile nelle gestioni interessate, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti contributivi per la pensione di inabilità in una di dette gestioni"*.

Con la circolare n. 140 del 3 ottobre 2013, l'INPS ha emanato direttive per la corretta applicazione dell'Istituto a seguito della intervenuta modifica legislativa.

Per effetto della nuova disciplina l'Istituto previdenziale ha previsto che la domanda di pensione di inabilità presentata dal dipendente in attività di servizio dovrà indicare gli eventuali periodi di contribuzione versata o accreditata presso altre forme assicurative ed essere inviata contestualmente alla sede dell'INPS competente come comunicazione di avvio procedimento.

Riconoscimento della causa di servizio in caso di suicidio



Corte dei Conti

La Corte dei Conti Emilia-Romagna, in funzione di giudice unico delle pensioni, con la sentenza n. 271 del 9 giugno 2011, ha ritenuto dipendente da causa di servizio il suicidio di un poliziotto.

La vicenda è scaturita da un ricorso presentato dalla vedova di un Sovrintendente della Polizia di Stato deceduto in servizio per "Evento suicidario a seguito di colpo di arma da fuoco, avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda avanzata dall'interessata per il riconoscimento della pensione privilegiata di reversibilità. Con il ricorso si riteneva l'evento suicidario direttamente collegabile alla sindrome ansioso depressiva reattiva contratta dal suicida unicamente per fatti e causa di servizio.

Al riguardo, la C.M.O. del Centro di Medicina legale militare aveva negato il richiesto riconoscimento nella considerazione che nel caso in esame non si ravvisava nel servizio prestato, un elemento causale o concausale efficiente e preponderante, costituendo lo stesso mero fattore occasionale nel determinismo dell'infermità in esame, né si ravvisava nesso di interdipendenza con l'infermità già dipendente da causa di servizio.

Il giudizio negativo era stato confermato dalla Commissione Medica di II[^] istanza con l'ulteriore specificazione che dalle relazioni in atti non risultava che la vittima fosse stata impegnata in turni e straordinari particolarmente stressanti, né erano emerse situazioni conflittuali con l'ambiente e i colleghi di lavoro, e che durante il servizio non erano mai emerse manifestazioni di disturbi psichici né alterazioni comportamentali. La Questione è stata definita nel merito con l'accoglimento del ricorso sulla base delle deduzioni prospettate nel ricorso e nella consulenza d'Ufficio, concludendo che "non si può non ravvedere nel servizio svolto una forte componente concausale valida nel determinismo della sindrome depressiva che ha poi, modificandosi in peggio, condotto il soggetto al suicidio". Di conseguenza e a dette condizioni è possibile ricondurre anche l'evento suicidario alla dipendenza da causa di servizio.



Sportello SIULP: consulenza *online*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *online* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP

Sul sito www.siulp.it

Indennità mensile supplementare di comando: il T.A.R. del Lazio ordina all'amministrazione di individuare i beneficiari anche per la Polizia di Stato



Ci vengono richieste informazioni e notizie su una recentissima sentenza che riconoscerebbe ad un nutrito gruppo di dipendenti della Polizia di Stato, comandanti presso Sottosezioni e distaccamenti della Polizia Stradale, l'attribuzione dell'indennità supplementare mensile di comando di cui all'art. 10 comma 1 della L. 78/83.

La Sentenza esiste ed è la n. 10661/2013 del 10/12/2013 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter).

Preliminarmente, appare opportuno fornire alcuni cenni sull'indennità in questione:

- l'art. 10, comma 1, della L. 23/3/83 n. 78 (recante "Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare") ha previsto che: " *Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennità di cui all'articolo 4 (della medesima legge), un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianità di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella*";
- il D.L. 21-9-1987 n. 387, convertito con modificazioni in L. 30/11/87 n. 472, (recante "Copertura finanziaria del D.P.R. 10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell'accordo contrattuale triennale relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia"), ha previsto che le indennità di cui agli artt. 4 e 10 della L. 78/83, competono al personale della Guardia di Finanza (art. 3 comma 18 bis), e che le stesse sono altresì estese al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo degli Agenti di Custodia che si trovi nelle stesse condizioni di impiego e di imbarco (art. 3 comma 18 quater);
- l'art. 13 comma 3 del D.P.R. 18/6/02 n. 164 (recante il "Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di Polizia ed ordinamento civile e dello schema di concertazione per le Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002 -2003") ha poi stabilito che: "*Ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titolari di comando con determinazione delle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze*"; (analoga disposizione è stata prevista in favore delle Forze di Polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza) con il successivo art. 52 comma 3 dello stesso D.P.R., mentre il successivo art. 65, sempre dello stesso decreto, ha indicato le risorse finanziarie per far fronte all'onere derivante dall'attuazione del decreto).

Sulla base della normativa sopra riportata, alcuni dipendenti della Polizia di Stato, comandanti presso Sottosezioni e distaccamenti della Polizia Stradale hanno chiesto ai Ministeri interessati di dare attuazione alla disposizione di cui all'art. 13 comma 3 del citato D.P.R. 164/02, provvedendo all'adozione dello specifico atto

(determinazione del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) indispensabile per l'individuazione dei titolari di comando, e alla conseguente corresponsione della relativa indennità, previo, ove occorra, finanziamento del corrispondente capitolo di bilancio.

Le istanze presentate non hanno avuto alcuna risposta e gli istanti hanno prodotto ricorso contro il silenzio serbato dalle Amministrazioni interessate.

Con la Sentenza n. 10661/2013 del 10/12/2013 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha ritenuto illegittimo il silenzio ed ha ordinato all'Amministrazione dell'Interno di dare attuazione al disposto del suddetto articolo entro il termine di giorni 90 (ritenuto congruo in considerazione della complessità dell'adempimento).

Nella motivazione della sentenza si legge che l'istanza dei ricorrenti non era diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità in questione, bensì ad ottenere l'adozione proprio del decreto interministeriale di attuazione della norma dell'art. 13 c. 3 del D.P.R. 164/02, che costituisce il presupposto indispensabile per poter individuare le posizioni di comando che danno diritto all'attribuzione dell'indennità di cui trattasi.

Per tali ragioni il ricorso è stato ritenuto non solo procedibile ma anche fondato, condividendo il Collegio il costante orientamento formatosi in giurisprudenza in materia (cfr. T.A.R. Lazio Sez. I bis 6/6/06 n. 4307; Sez. II 31/8/10 n. 32090; Cons. Stato Sez. IV 12/7/07 n. 3971; 23/9/08 n. 4608; 6/4/12 n. 2049).

Invero, l'art. 13 comma 3 del D.P.R. n. 164 del 2002 (recante il Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 2002-2005) al terzo comma, estende l'indennità supplementare di comando navale, prevista dall'art. 10 della legge 23 marzo 1978, n. 78 [originariamente per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica al comando di singole unità o gruppi di unità (comma 1 – e per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti – comma 2)] al personale che "riveste funzioni e responsabilità al comando di singole unità o gruppi di unità navali".

L'individuazione dei titolari di comando spetta, com'è chiaro dalla lettura della norma, alle singole Amministrazioni interessate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (e quindi, nel caso che qui ci occupa, l'individuazione è a cura degli Uffici competenti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze): sotto tale profilo non può che ribadirsi come detto provvedimento abbia natura costitutiva e non meramente ricognitiva del diritto alla corresponsione della indennità di comando di cui si discute, con la precisazione che la natura costitutiva del provvedimento da emanarsi riguarda non già l'esistente diritto alla indennità in esame, ma l'individuazione dei soggetti che hanno titolo a percepirla.

Ritengono, infine, i Giudici Amministrativi che, sebbene la norma non fissi espressamente un termine entro il quale l'Amministrazione debba provvedere alla individualizzazione dei "titolari di comando" (cui spetta l'indennità in questione) ciò non esime l'Amministrazione stessa dal provvedere in tempi ragionevoli e coerenti con le stesse disposizioni contrattuali in cui la indennità di comando si inserisce (biennio economico 2002-2003), trattandosi di un'attività doverosa che affonda le

proprie radici in accordi sindacali, recepiti – come si è osservato – con apposita fonte regolamentare.

Si è, pertanto ed evidentemente, in presenza di un comportamento vincolato all’emanazione del provvedimento che appare solo parzialmente discrezionale nel contenuto (rientrando nella esclusiva competenza dell’amministrazione l’individuazione dei titolari di comando).

Per le su esposte ragioni non può negarsi che i soggetti che potenzialmente si trovano nella condizione di possibili destinatari del beneficio in questione abbiano legittimazione a pretendere dall’Amministrazione l’attuazione della norma, a nulla rilevando che la norma stessa non fissi termine alcuno per l’adempimento.

Con la pronuncia in esame, a parere del TAR Lazio è del tutto evidente la violazione dell’obbligo di provvedere stabilito in tale disposizione, con la conseguente illegittimità del silenzio inadempiuto serbato dall’Amministrazione dell’Interno alla quale viene dunque ordinato di provvedere, con espressa determinazione di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a dare attuazione al disposto dell’art. 13 comma 3 del D.P.R. 164/02 entro il termine di giorni novanta – ritenuto congruo in considerazione della complessità dell’adempimento - dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza, o dalla sua notificazione a cura di parte.

Nei termini evidenziati il SIULP si premurerà di seguire gli ulteriori sviluppi della vicenda riferendo in ordine agli stessi attraverso questo notiziario.

Corso Lingua Inglese e Araba per iscritti SIULP Livello Base



La conoscenza delle lingue straniere, anche se di base, e della cultura di provenienza delle genti che abitano un territorio, consente lo stabilirsi di una relazione consapevole tra le persone. In quest’ottica la Link Campus University da sempre attenta alle culture del Mediterraneo ha deciso di promuovere un corso di lingua araba di livello base (A1) esclusivamente dedicato al personale di Polizia iscritto al SIULP.

Al termine del corso avendo superato con profitto l’esame finale sarà rilasciato un attestato di frequenza e i relativi CFU.

Struttura del corso: - N° Unità: 11

- N° Settimane: 11 -N° Lezioni: 22

- N° Ore: 44 + 3 ore per esame finale

Ad ogni iscritto sarà consegnato materiale didattico specifico per il corso.

Costo: 100 euro a persona per 40 persone (il corso verrà avviato con minimo 20 iscritti)

Link Campus sta organizzando, inoltre, un corso di Lingua Inglese (tutti i livelli) – modulo di 40 ore ad accesso gratuito per gli iscritti SIULP. Minimo 40 partecipanti.

Per informazioni contattare: Kadri Abdouli o Andrea Pisaniello

Tel: 0039 06 40400201 Fax : 0039 06 40400248

Email: k.a@unilink.it - a.pisaniello@unilink.it

La LINK CAMPUS UNIVERSITY propone un’ampia offerta di percorsi formativi accademici e professionali con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa.

Si segnalano le nuove proposte formative per gli iscritti Siulp:

Cybersecurity - Studi criminologici e forensi - La storia e l'antropologia due fenomeni collegati

Maggiori informazioni le trovate sul nostro sito www.siulp.it

Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici



Ci vengono chieste delucidazioni in merito alla questione se il diritto ad assentarsi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici possa essere esercitato anche per effettuare un ciclo di terapie presso istituti termali (cure termali) dal dipendente che non abbia alcuna patologia riconosciuta come causa di servizio.

Ci vien chiesto, inoltre, di chiarire se nella documentazione sanitaria attestante l'avvenuta effettuazione della visita specialistica, debba essere precisato l'orario in cui la stessa è stata sostenuta.

Le cure termali non sono una "terapia" medica in senso stretto e, pertanto, a nostro avviso non possono ricadere nella previsione della norma che si richiama. Peraltro esse sono sottoposte a specifico regime che prevede il congedo straordinario nei soli casi di dipendenza dell'infermità da causa di servizio, prevedendosi per i restanti casi il diritto ad effettuarle in regime di congedo ordinario.

Come già chiarito in altre occasioni, in relazione alle assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici, la normativa, anche in un'ottica di semplificazione, prevede un diverso regime giustificativo, nel senso che al fine dell'imputazione dell'assenza o malattia, non necessita alcuna certificazione attestante una patologia, ma sarà sufficiente la produzione dell'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto.

Con circolare n.557/RS/01161/4166 del 02.08.2013, l'Ufficio relazioni sindacali del Dipartimento della P.S. ha fornito gli elementi pervenuti dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane in relazione alle richieste di chiarimento ed ai quesiti pervenuti sull'argomento.

La disposizione normativa prevede che qualora "l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione".

Al riguardo, il Dipartimento della Funzione Pubblica si è espresso nei seguenti termini:

" ... ai fini di computare tali assenze come malattia è sufficiente che il dipendente produca l'attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privata, che ha svolto la visita o la prestazione, a prescindere dalla circostanza che queste siano connesse ad una patologia in atto".

Alla luce di tale indirizzo, dunque, secondo l'Amministrazione, sarà possibile imputare l'assenza dal servizio del dipendente che debba effettuare una visita specialistica o similare all'istituto del congedo straordinario per malattia, anche in assenza di una patologia in atto, presentando una semplice certificazione da parte della struttura sanitaria che ha erogato la prestazione, senza alcuna indicazione dei dati prognostici e diagnostici.

A seguito del menzionato orientamento espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica, numerosi uffici hanno manifestato ulteriori difficoltà interpretative in merito alla corretta documentazione che il dipendente deve produrre ai fini di giustificare l'assenza in esame.

In particolare, i dubbi sollevati riguardano:

- se il dipendente che intende avvalersi di tale beneficio sia tenuto a dimostrare l'impossibilità di poter effettuare la visita al di fuori dell'orario di servizio;
- se permane la necessità di attestare nella documentazione l'orario di effettuazione della prestazione;
- se il ricorso al congedo straordinario per malattia per visita specialistica possa configurarsi come una libera scelta del dipendente (con l'unico onere di produrre la certificazione dell'avvenuto esame).

Tali dubbi sono stati oggetto di un nuovo quesito al Dipartimento della Funzione Pubblica, per il quale, si è in attesa di risposta.

Come ottenere l'esenzione IMU sull'abitazione principale

Ci vengono chiesti chiarimenti in ordine alla esenzione, per il personale del Comparto Sicurezza, dal pagamento dell'IMU sulla unica abitazione di proprietà, allorquando si dimori altrove per motivi di servizio.

In particolare si chiede come si debba documentare tale situazione, con attestato di servizio presso la sede nella quale esso si presta o altro e se tale esenzione sia valida sempre o se vi sia la necessità di fissare la residenza nel comune dove si presta servizio.

Al riguardo, va chiarito che per le abitazioni possedute dal personale del comparto sicurezza non è più richiesto il requisito di dimora e residenza affinché siano considerate abitazioni principali, purché l'immobile non appartenga a una di queste categorie catastali: a/1, a/8, a/9.

Il beneficio scatta automaticamente, dal 1 luglio 2014, senza che sia necessaria l'apposita delibera comunale che, in altre situazioni agevolative, per esempio comodato gratuito ai figli, è sempre richiesta.

Il contribuente ha comunque l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione al comune, entro il 30 giugno 2014, attestante il possesso dei requisiti e gli identificativi catastali.

Una volta presentata questa dichiarazione l'esenzione si applica per sempre.

Mobilità ferroviaria degli appartenenti alla Polizia di Stato

In risposta alla nostra nota n. 3.2/1413/2013/ic del 19 dicembre scorso, pubblicata nel Flash n. 50_2013, la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ha rappresentato che, il dipendente Servizio Assistenza ed Attività Sociali, per quanto di competenza, ha già avviato opportune iniziative, sia con Trenitalia S.p.a. che con la Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.a. (NTV - ItaloTreno), finalizzate alla stipula di apposite convenzioni a favore del personale della Polizia di Stato per agevolare, in termini economici, la mobilità ferroviaria sui treni a media e lunga percorrenza.

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio.

PRESTITI PENSIONATI

La cessione del quinto consente al pensionato di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 della propria pensione.

PRESTITO CON DELEGA

Il prestito con delega consente al dipendente di contrarre un prestito mediante la cessione della quota massima di 1/5 del proprio stipendio ed è cumulabile con la cessione del quinto.

PRESTITI PERSONALI

Il prestito personale è una forma di finanziamento che può essere restituito con addebito sul conto corrente personale.

EUROCCS CARD

Euroccs Card è una carta prepagata ricaricabile Mastercard, è legata da un conto corrente bancario, anzi può sostituire il conto perchè è dotata di un IBAN, è nominativa e personale ed è valida per 4 anni dalla data di emissione.

Chiamaci senza problemi ti forniremo una consulenza, ti illustreremo i nostri prodotti e le loro caratteristiche. Su tua richiesta ti forniremo un preventivo immediato, nel caso sia di tuo gradimento inizieremo l'iter della pratica e ti seguiremo passo passo fino alla liquidazione.

 Numero Verde
800 754445

www.euroccs.it

L'unica società
 FINANZIARIA **SIULP**
 IN CONVENZIONE CON

Abbiamo stipulato con il SIULP una convenzione al fine di offrire agli iscritti prodotti finanziari a condizioni estremamente competitive rispetto agli altri operatori presenti sul mercato.

Presti-amo

Finanziamenti per passione


DIREZIONE GENERALE ROMA Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146 • Tel. 06 55381111

I NOSTRI AGENTI A: Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Lecce, Sassari, Napoli, Pomezia (Rm), Messina, Marsala (Tp), Chieti, Trieste, Treviso, Como, Cagliari, Ragusa, Caltagirone (CT).

Euroccs S.p.A. iscritto all'Elenco Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B al n.37323. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Polizza Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" disponibile in fase precontrattuale presso le filiali e agenzie di Euroccs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Euroccs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio Nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito internet www.euroccs.it. Euroccs SpA, nel collocamento di alcuni prodotti (Cessioni del quinto, Prestito con delega di pagamento e Prestiti personali), presso la clientela, opera in qualità di intermediario di altre banche e/o intermediari finanziari (FamilyCreditNetwork SpA, Futuro SpA, Unifin SpA, Fides Spa), questi sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla concessione del finanziamento.


EUROCCS[®]
 FINANZIAMENTI